



50136 / 16

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giovanni Conti - Presidente -

Anna Criscuolo

Emilia Anna Giordano -Relatore -

Ersilia Calvanese

Antonio Corbo

Sent. Sez. N. 1730

CC. 11/11/2016

RGN 25063/2016

motivazione semplificata

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

[REDACTED]

avverso la sentenza del 16/11/2015 del Tribunale di Modena

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;  
letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca.

**RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. \_\_\_\_\_ i propone, con il patrocinio del difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 12.000,00 di multa condannandolo altresì al pagamento delle spese processuali in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990. Al

GA

79

Labidi è contestato di avere detenuto, nascosti nel baule e nel vano portaoggetti dell'autovettura intestata alla moglie e nella sua diretta disponibilità, n. 7 panetti di sostanza stupefacente tipo eroina bianca del peso di ca. tre chilogrammi (contenente principio attivo pari a gr. 426,70 da cui erano ricavabili n. 17.068 dosi medie singole) e sette involucri contenenti sostanza stupefacente tipo cocaina (contenenti principio attivo pari a gr. 3,576 dai quali erano ricavabili 23-24 dosi medi singole), condotta accertata in Modena il 14 marzo 2015. Con la sentenza veniva disposta la "confisca del denaro e degli altri oggetti in sequestro a garanzia dei crediti dello Stato" ( oltre che dello stupefacente in quanto corpo del reato).

2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, il ricorrente affida il ricorso a due motivi di censura, qui enunciati ai sensi dell'articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con il primo motivo denuncia i vizi di illogicità della motivazione in ordine alla disposta confisca di denaro e degli altri oggetti in sequestro nonché mancanza di motivazione sul nesso di pertinenza tra i beni ed il denaro sequestrato ed il reato contestato evidenziando che, mentre nel corpo della motivazione, si fa riferimento agli oggetti in sequestro in quanto utilizzati per commettere il reato nel dispositivo si legge che detti beni vengono sottoposti a confisca (e non al sequestro conservativo) a titolo di garanzia. Peraltro evidenzia che la somma di denaro in sequestro, costituisce il residuo dell'importo di un assegno per una vincita al Bingo e non costituisce profitto del reato di cessione di sostanze stupefacenti. Con il secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di mancanza della motivazione perché la sentenza impugnata è priva dei requisiti strutturali minimi di argomentazione della decisione in relazione alla sussistenza di elementi idonei a determinare il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato per la genericità della censura e per la sua coeva aspecificità.

Il principio richiamato nel ricorso sull'obbligo di motivazione che incombe al giudice, non può che essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: cioè l'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione con la conseguenza che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una

motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, sentenza n. 5777 del 27.03.1992, Di Benedetto, Rv. 191135). Obbligo concretamente assolto nella sentenza in esame attraverso il richiamo alle risultanze processuali evincibili fin dal capo di imputazione ascritto al ricorrente nel quale sono enunciati la condotta tenuta e le modalità del fatto ed il richiamo alla flagranza del reato che conduceva al suo arresto. Non senza rilevare, ragione che connota il motivo di ricorso dell' ulteriore profilo di aspecificità, che il [ ] non ha indicato alcun elemento che il giudice avrebbe dovuto considerare e che invece non ha valutato, per applicare la disposizione reclamata (art. 129 cod. proc. pen.), reclamo che si esaurisce in un enunciato meramente assertivo della esistenza del vizio e che, pertanto, non assolve all'onere di ragionata critica della decisione impugnata onde sottometterla al vaglio della Corte di legittimità.

3. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi con riguardo alla disposta confisca della somma di denaro in sequestro e degli altri oggetti.

In relazione alla confisca deve rilevarsi che, in caso di definizione con il "patteggiamento" del procedimento per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è possibile procedere alla confisca del denaro sequestrato, oltre che nei casi previsti dall'art. 240, secondo comma, cod. pen. ai sensi dell'art. art. 12- *sexies* d.l. 306 dell'8 giugno 1992 convertito dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 (diversamente da quanto previsto per la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d:P.R. 309/1990 che non costituisce presupposto per l'applicazione della confisca cd. facoltativa), nel caso in cui il condannato non possa giustificare la provenienza, fermo restando l'obbligo del giudice di motivare sulle ragioni della confisca quando la provenienza della somma di denaro non sia riconducibile con immediatezza alla condotta come contestata nell'imputazione ( cfr. Sez. 6, n. 11497, del 21/10/2013 (dep. 2014), Musaku, Rv. 260879), e la necessità di individuare sia le somme di denaro che i beni da sottoporre a vincolo (Sez. 3, n. 31742 del 28/03/2013, Senzacqua, Rv. 2567349) non potendosi estendere la sinteticità della motivazione tipica del rito all'applicazione della confisca cd. per equivalente.

Tale obbligo non è stato in concreto adempiuto dal giudice del merito che nella parte motiva della decisione, in termini del tutto generici, ha ricondotto la confisca degli *oggetti in sequestro* - cioè la somma di denaro ed alcuni telefoni cellulari, per come è dato evincere dal ricorso - alla utilizzazione per la commissione del reato laddove, in dispositivo, ha ricondotto al confisca sia del denaro che agli altri oggetti in sequestro "a garanzia dei crediti dello Stato",

statuizione del tutto eccentrica rispetto alla finalità tipica della misura ablatoria sia con riguardo all'apprensione dei mezzi usati per commettere il reato sia con riguardo a quella delle somme, se disposta per equivalente. Né il giudice ha in alcun modo spiegato – a fronte della produzione dell'assegno inteso a dimostrare la provenienza della somma di denaro in sequestro – le ragioni per le quali riteneva irrilevante la fornita giustificazione ovvero gli elementi che ne denotavano la provenienza dal reato solo apoditticamente indicata in motivazione.

4. La sentenza impugnata va quindi annullata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca, con rinvio per nuovo esame al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, che nella piena libertà delle valutazioni di merito di sua competenza, dovrà porre rimedio alle rilevate carenze motivazionali, uniformandosi al quadro dei principi di diritto in questa sede stabiliti. La parte della sentenza riguardante l'accertamento del fatto, l'affermazione della responsabilità e così la pena applicata non sono intaccati dal disposto annullamento, acquistando così autorità di cosa giudicata.

#### **P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro e delle cose diverse dalla sostanza stupefacente e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Modena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il g. 11/11/2016

Il Consigliere estensore  
Emilia Anna Giordano



Il Presidente  
Giovanni Conti

